

Classificazione 13.10.10/DB1014NORM/12-2018A

(da citare nella risposta)

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

ns. rif prot. n. 19503/A1603A del 24/7/2019

A Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per i rifiuti e
l'inquinamento

direttiverifiuti@minambiente.it

Oggetto: recepimento nuove direttive del cd "pacchetto rifiuti" – Revisione decreto legislativo 99/1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura. Integrazione a nostra precedente nota di osservazioni.

Con riferimento alla bozza di decreto legislativo in oggetto, al fine di fornire un ulteriore contributo alla definizione di alcuni contenuti presenti nella bozza di decreto in oggetto, si inviano le considerazioni che seguono, ad integrazione della nostra precedente nota del 24 luglio c.a. (ns. prot. 19503/A1603A). Queste considerazioni nascono da un proficuo confronto con le imprese che producono e gestiscono fanghi di depurazione, ed è finalizzato a migliorare e garantire obiettivi e performance nella gestione dei fanghi stessi e dell'ammendante compostato da essi prodotto.

Il riferimento in particolare è all'Allegato I alla bozza di decreto legislativo "Elenco dei fanghi ammessi agli utilizzi di cui ai titoli II, III, IV, V e VI del presente decreto".

In tale allegato non sono stati previsti alcuni codici EER che sul territorio regionale, e probabilmente anche su scala nazionale, pur all'interno di categorie più generali, rappresentano tipologie di fanghi particolarmente validi ai fini della produzione di ammendante compostato da fanghi.

I codici EER sono i seguenti:

1. Codice EER 04 02 20 – Rifiuti dell'industria tessile: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19.

2. Codice EER 07 01 12 – Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11.
3. Codice EER 19 08 14 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti: fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13.

Nei casi specifici che si descrivono qui di seguito, i fanghi vengono prodotti da aziende che, pur lavorando in contesti completamente diversi, contribuiscono direttamente al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare.

Nel caso 1 si tratta di fanghi derivanti dalla prima lavorazione della lana, la cui pulizia da sostanze naturali ad essa adese non prevede alcun utilizzo di sostanze di origine chimica o industriale. In questo codice EER sono però compresi anche fanghi che invece si generano non da prima lavorazione, bensì da successive lavorazioni che prevedono anche l'uso di sostanze di vario tipo, quali ad esempio i coloranti, ma che avvengono presso altri tipi di imprese. Risulta evidente che eliminare dall'elenco di cui all'allegato I questo codice significa impedire ad un ottimo fango, utilizzato da decenni per la produzione di ammendante compostato e puntualmente controllato ed analizzato, di poter essere recuperato al meglio delle proprie caratteristiche merceologiche.

Nel caso 2 si tratta di scarti derivanti da una attività innovativa legata alla produzione di acido bio-succinico partendo dalla lavorazione di sostanze vegetali, alternativa alla produzione di acido succinico che "tradizionalmente" viene prodotto a partire da combustibili non rinnovabili (petrolio, gas). Anche in questo caso non prevedere nell'elenco questo codice, utilizzato da parecchi anni nella produzione di ammendante compostato, vorrebbe dire porre ulteriore freno allo sviluppo delle imprese che direttamente operano a favore dell'economia circolare; non ultimo, grazie a questa lavorazione che utilizza come materie prime le sostanze vegetali, si riduce a produzione di anidride carbonica a parità di acido succinico prodotto.

Nel caso 3 si tratta di a pieno titolo di una attività di recupero di materia, in particolare di plastica PET da bottiglie e flaconi. Infatti, per consentire al PET di rientrare nel ciclo produttivo della plastica riciclata, occorre lavorare le bottiglie raccolte in modo differenziato procedendo ad un lavaggio accurato anche del contenuto delle bottiglie, e tale lavaggio produce i fanghi in oggetto. Anche questo fango, puntualmente analizzato, viene da molti anni utilizzato per la produzione di ammendante compostato.

Senza addentrarci ulteriormente nelle lavorazioni sopra indicate e nelle caratteristiche analitiche dei fanghi prodotti, tutte informazioni presenti agli atti della nostra Amministrazione e che qualora foste interessati siamo in grado di inviarVi a stretto giro di posta, Vi chiediamo di introdurre nell'elenco di cui all'allegato I i tre codici EER menzionati, al fine di garantire il recupero di tali fanghi, i quali ad oggi vengono tutti utilizzati come matrice biologica per la produzione di ammendante compostato da fanghi. Pertanto, come per gli altri fanghi individuati nell'Allegato I, le valutazioni analitiche già previste si ritiene siano sufficientemente cautelative nell'individuare, anche all'interno dei codici sopra citati, i fanghi per i quali è possibile ed auspicabile il recupero in agricoltura.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(dott.ssa Paola MOLINA)

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

referente:

Enrico Accotto: 011 432 4066